



Data di pubblicazione: 19/10/2020

Nome allegato: *Determinazione RS30-2020-00433.pdf*

CIG: 8441262DC1 (Lotto 1); 8441727D7C (Lotto 2); 844175007B (Lotto 3); 8441774448 (Lotto 4); 84418177C3 (Lotto 5); 8441837844 (Lotto 6); 8441860B3E (Lotto 7);

Nome procedura: *Fornitura urgente di dispositivi di protezione e dispositivi medici per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19*

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE RS30/433/2020 del 24/09/2020

Oggetto: Fornitura urgente di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici, nonché di ulteriori prodotti per far fronte all'emergenza sanitaria in atto connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19.

Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., suddivisa in sette lotti merceologici, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016

Importo di spesa complessivo € 7.250.000,00, IVA esente, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.L. 34/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, da imputare sui capitoli di spesa 4U1104052/04 e 4U1104052/06 dell'esercizio finanziario 2020.

Lotto 1: CIG n. 8441262DC1; Lotto 2: CIG n. 8441727D7C;

Lotto 3: CIG n. 844175007B; Lotto 4: CIG n. 8441774448;

Lotto 5: CIG n. 84418177C3; Lotto 6: CIG n. 8441837844;

Lotto 7: CIG n. 8441860B3E;

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 103, in data 5 maggio 2017;

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*», convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 140, in data 17 giugno 2019;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'INPS approvato, con determinazioni nn. 89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente dell'Istituto;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato con la determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016, n. 13 del 24 gennaio 2017 e n. 119 del 25 novembre 2019;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, approvato dal

Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTA la determinazione presidenziale n. 147 del 11 dicembre 2019 con la quale il Presidente ha conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Direzione Centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti a decorrere dal 16 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2020;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, adottato con Determinazione dell'Organo munito dei poteri del C.d.A. n. 14 del 29 gennaio 2020;

VISTO quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in materia di soglie di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

VISTO l'art. 1, comma 449 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le ordinanze n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – recanti interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modifiche dalla legge n. 13 del 5 marzo 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, di attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 6/2020 e della conseguente legge di

conversione n. 13/2020, oltre ai successivi Decreti, nei quali vengono impartite direttive allo scopo di arginare il rischio epidemiologico da COVID-19;

VISTA la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha diramato indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni ed in base alla quale queste ultime, tra le altre cose, "rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamani monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione";

VISTO il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, con il quale sono state impartite ulteriori disposizioni in merito alla fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 con il quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 il suddetto stato di emergenza sul territorio nazionale;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 con il quale si dispone, tra l'altro, che "(...) per l'affidamento di forniture d'importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, la procedura negoziata di cui all'art. 63 D. Lgs. 50/2016, per i settori ordinari, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati (...)";

ATTESO il progressivo evolversi del rischio sanitario connesso all'insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili c.d. COVID-19, in considerazione del quale l'Istituto ha costantemente fornito ai propri uffici, tramite appositi messaggi Hermes, indicazioni operative e comportamentali, volte a contenere il rischio epidemiologico;

RILEVATO che tali indicazioni hanno previsto, tra l'altro, in linea con i provvedimenti governativi, l'utilizzo, a seconda dei casi e delle concrete circostanze operative, di appositi dispositivi di protezione individuali e di dispositivi medici, tra cui mascherine, gel igienizzante per le mani, guanti, ecc.;

ATTESO che questa Direzione centrale e le Direzioni regionali hanno fatto fronte alle immediate esigenze di approvvigionamento dei predetti dispositivi accedendo ai contratti di fornitura già in essere, nonché attraverso nuove acquisizioni in base alle disponibilità di mercato;

ATTESO che le acquisizioni già effettuate hanno permesso, a causa delle limitate disponibilità di mercato, di far fronte alle sole esigenze emergenziali e risultano in via di immediato esaurimento;

PRESO ATTO che con determinazioni RS30/156/2020 del 15 Aprile 2020, RS30/197/2020 del 7 maggio 2020 e RS30/283/2020 del 17 giugno 2020, l'Istituto ha indetto tre procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, suddivise in più lotti merceologici, aventi ad oggetto la «Fornitura urgente di dispositivi di protezione e dispositivi medici per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»;

ATTESA la permanente necessità di acquisire idonei dispositivi medici e di protezione individuale, al fine di soddisfare, per quanto possibile nell'attuale situazione emergenziale, i bisogni delle strutture centrali e territoriali, sia amministrative che medico legali;

RILEVATO in esito alla ricognizione dei fabbisogni, la necessità di acquisire le seguenti tipologie e quantità di dispositivi:

	Dispositivi	Quantità
1	Gel igienizzante	15.000 litri
2	Mascherine chirurgiche - Tipo II	1.800.000
3	Mascherine FFP2 senza valvola	400.000
4	Mascherine FFP3 senza valvola	100.000
5	Camici	500.000
6	Guanti	500.000
7	Visiere	40.000

TENUTO CONTO che le forniture di cui sopra devono essere garantite prontamente, al fine di assicurare che le attività lavorative, da rendere indifferibilmente in presenza, possano svolgersi con adeguati livelli di sicurezza e tutela della salute, garantendo l'esercizio delle funzioni pubblicistiche e la piena funzionalità e fruibilità degli immobili dell'Istituto, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche alla luce delle stringenti previsioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008;

ATTESO che i contratti di fornitura a catalogo già in essere con l'Istituto non riescono a garantire, al momento, immediate disponibilità per far fronte alle esposte esigenze;

RAVVISATA la necessità di attivare ulteriori procedure di acquisto necessarie per garantire nel più breve tempo possibile le urgenti forniture in parola;

ATTESO che per tali forniture, non essendo in alcun modo prevedibili, non è stato possibile l'inserimento nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, non risultando, pertanto, l'acquisizione del Codice Unico Intervento (CUI);

CONSIDERATO che l'appalto, in particolare, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, da destinare ai Centri Medico Legali ed agli uffici dell'Istituto per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative a fronte all'emergenza sanitaria "Covid-19";

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

VERIFICATO che sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non sono presenti Convenzioni per i beni che si intende acquisire e alle quali poter eventualmente aderire;

ATTESO che Consip ha specificato, sul sito www.acquistinretepa.it, che la stessa è stata nominata dal Dipartimento della Protezione civile quale "soggetto attuatore" per l'acquisizione di beni, servizi e forniture necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RILEVATO che il citato avviso di Consip evidenzia che la distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi acquisiti verrà effettuata dalla Protezione Civile in accordo con il Commissario straordinario;

ATTESO che in data 23 marzo 2020, questa Direzione centrale, al fine di scongiurare l'eventualità di lasciare le strutture INPS sguarnite di materiale, ha chiesto, in ottica di piena collaborazione, al Dipartimento della protezione civile di autorizzare l'Istituto a rifornirsi in via autonoma dei dispositivi in parola;

ATTESO che il Dipartimento della protezione civile, in data 29 marzo 2020, con nota prot. DPC/COVID19/17270, ha autorizzato l'Istituto a rifornirsi in via autonoma dei dispositivi in parola;

VISTO l'orientamento della Commissione UE 2020/C 108 I/01 del 1 aprile 2020, ove viene esplicitato che, a fronte dell'attuale situazione epidemiologica, di per sé imprevedibile, con la procedura negoziata senza previa pubblicazione, il diritto dell'Unione fornisce un ulteriore strumento che consente una più rapida aggiudicazione degli appalti in modo da soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di Covid-19;

RITENUTO di avviare, per l'acquisizione di tali forniture, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), del Codice, atteso che, per l'attuale situazione di estrema urgenza, derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, se non mettendo a rischio l'incolumità dei dipendenti dell'Istituto e, di riflesso, della collettività;

ATTESO che il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d." Decreto Rilancio", all'articolo 124 prevede l'azzeramento dell'IVA sulle cessioni, effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, di dispositivi e prodotti utili al contenimento dell'epidemia da coronavirus, tra cui rientrano guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, camici impermeabili e camici chirurgici;

VISTA l'Ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 che fissa i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine chirurgiche;

RITENUTO al fine di consentire, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, la massima partecipazione concorrenziale, anche con riferimento alle imprese che non abbiano la disponibilità dell'intero novero delle forniture richieste, di suddividere l'appalto nei seguenti lotti merceologici, i cui valori, sulla base dei prezzi correnti sul mercato e dei listini utilizzati da Consip, sono stimati come segue:

	Dispositivi	Quantità	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo totale
1	Gel igienizzante	15.000 litri	€ 7,00	€ 105.000,00
2	Mascherine chirurgiche - Tipo II -	1.800.000	€ 0,50	€ 900.000,00
3	Mascherine FFP2	400.000	€ 4,00	€1. 600.000,00
4	Mascherine FFP3	100.000	€ 5,00	€ 500.000,00
5	Camici	500.000	€ 7,00	€3.500.000,00
6	Guanti	500.000	€ 0,17	€ 85.000,00
7	Visiere	40.000	€ 14,00	€ 560.000,00
	TOTALE			€ 7.250.000,00

TENUTO CONTO che i predetti lotti merceologici risultano idonei a garantire l'ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli artt. 30 e 51 del Codice in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO che un'ulteriore suddivisione delle prestazioni in lotti geografici, potrebbe compromettere il primario obiettivo della centralizzazione degli acquisti dell'Istituto per l'assolvimento del quale è necessario lo svolgimento di attività non eccessivamente frazionate, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed uniformità nell'erogazione delle prestazioni;

PRESO ATTO che l'importo complessivo di € 7.250.000,00, IVA esente, posto a base di gara, così come derivante dalla stima sopra esposta, da ripartire, in esito alle ricognizioni effettuate, tra fabbisogni delle Strutture centrali e territoriali, è da

imputare ai Capitoli di spesa 4U1104052/04 (spese la prevenzione dei rischi delle Strutture centrali) e 4U1104052/06 (Spese per la prevenzione dei rischi delle strutture territoriali) dell'esercizio finanziario 2020, come segue:

	Dispositivi	4U1104052/04	4U1104052/06
1	Gel igienizzante	€ 10.500,00	€ 94.500,00
2	Mascherine chirurgiche – Tipo II	€ 90.000,00	€ 810.000,00
3	Mascherine FFP2 senza valvola	€ 160.000,00	€ 1.440.000,00
4	Mascherine FFP3 senza valvola	€ 50.000,00	€ 450.000,00
5	Camici	€ 350.000,00	€ 3.150.000,00
6	Guanti	€ 8.500,00	€ 76.500,00
7	Visiere	€ 56.000,00	€ 504.000,00
	Totale	€ 725.000,00	€ 6.525.000,00

VISTA la Pei prot. 116007 del 17 settembre 2020, con la quale la Direzione centrale Benessere organizzativo, Sicurezza e Logistica ha fornito il nulla osta all'imputazione del suddetto importo complessivo sul capitolo di propria competenza;

VISTA la Pei prot. 116202 del 17 settembre 2020, con la quale la scrivente Direzione ha comunicato alla Direzione centrale Bilanci e Servizi Fiscali l'imputazione della spesa sul capitolo di spesa 5U1104052;

ATTESO che gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di mera fornitura di materiali, senza posa in opera;

RITENUTO di pervenire, in esito alla predetta procedura negoziata, all'affidamento, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del C.C.P., al fine di assicurare all'Istituto, per ogni prodotto, l'approvvigionamento dei quantitativi necessari ai fabbisogni rappresentati;

RITENUTO di procedere allo svolgimento della procedura selettiva con modalità dematerializzate, attraverso l'utilizzo degli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del Codice, di consentire la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati;

TENUTO CONTO che la documentazione di gara delineerà i requisiti di partecipazione, al fine di garantire l'adesione del maggior numero possibile di offerenti e lo svolgimento in tempi rapidi delle operazioni di gara;

RITENUTO di inserire nella citata documentazione di gara la possibilità di autorizzare, in esito alla procedura selettiva, l'esecuzione contrattuale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice, dovendosi, nel caso di specie, far fronte ad un evento epidemiologico oggettivamente imprevedibile, rispetto al quale la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ponendo in una situazione di pericolo i dipendenti dell'Istituto e la salute pubblica;

ATTESO le Linee guida ANAC n. 3 prevedono che il controllo della documentazione amministrativa sia svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;

ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 95, comma 4, del Codice, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, e che, pertanto, l'appalto sarà aggiudicato, in tutti i lotti, con il criterio del prezzo più basso;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare, a valere sull'anno 2020, la spesa complessiva di € 7.250.000,00 IVA esente da imputare come segue:

capitoli di spesa	oggetto	importo
-------------------	---------	---------

4U1104052/04	Totale forniture strutture centrali	€ 725.000,00
4U1104052/06	Totale forniture strutture territoriali	€ 6.525.000,00
Totale complessivo		€ 7.250.000,00

RITENUTO di nominare, quale Responsabile unico del presente procedimento, il Dott. Edmondo Salinaro, dirigente della Direzione Centrale Riscorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) ed a provvedere al pagamento del contributo in qualità di stazione appaltante;

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto, per ciascun lotto di gara, all'acquisizione dei relativi CIG;

ATTESO che l'art. 65 del citato "Decreto Rilancio" ha disposto per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici l'esonero temporaneo dal versamento dei contributi di gara dovuti all'A.N.AC. per le procedure avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli schemi di *lex specialis* e la documentazione tecnica predisposta dal RUP, allegati al presente provvedimento;

CONSIDERATA la relazione predisposta dall'Area competente, parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

- di autorizzare l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c, del Codice, in modalità dematerializzata, suddivisa in sette Lotti, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Codice, avente ad oggetto la fornitura urgente di dispositivi di protezione e dispositivi medici, nonché di ulteriori prodotti per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19;
- di applicare, ai fini della selezione della migliore offerta, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice;
- di approvare, a tal fine, tutti gli atti di gara, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
- di nominare RUP della procedura il Dott. Edmondo Salinaro, cui conferire mandato al per i successivi incombeni di svolgimento della procedura;
- di autorizzare, a valere sull'anno 2020, la spesa complessiva di € 7.250.000,00 IVA esente da imputare come segue:

capitoli di spesa	oggetto	importo
4U1104052/04	Totale forniture strutture centrali	€ 725.000,00
4U1104052/06	Totale forniture strutture territoriali	€ 6.525.000,00
Totale complessivo		€ 7.250.000,00

Roma, 24 settembre 2020

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli